



Proposta di Determinazione

Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi

Livello Superiore: Direzione Servizi Tecnici
Responsabile: Alessandro Dreoni
Data Richiesta: 13/12/2018
Numero: 2018/DD/09649 - 2018/49/00127
Estensore: Marco Lo Giudice

Pareri Istruttori:

Responsabile Istruttoria:

Importo Totale:

Entrata

Esercizio	Capitolo	Articolo	Accertamento	Sub Accert.	Importo

Spesa

Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno	Sub Impegno	Importo

OGGETTO: Ristrutturazione biblioteca presso Villa Bandini - progetto n. LT0291/2018 Servizi Tecnici - cod. opera 180292 bis CUP H16C18000120005 - determinazione a contrattare

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO TECNICO AI QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI

Premesso che:

- il Consiglio comunale in data 28/12/2017 ha approvato la deliberazione n.2017/C/00079 avente ad oggetto “Documenti di programmazione : approvazione note di aggiornamento al Dup – bilancio finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti”;
- con deliberazione di Giunta n. 140/2018 è stato approvato il PEG per l'anno 2018;

Visto che, con Del. G.C. 619/2018 è stato approvato il progetto esecutivo ad Accordo Quadro n. LT 0291/2018 relativo a “Ristrutturazione biblioteca presso Villa Bandini” cod. opera 180292bis per complessivi € 150.000,00 finanziati con proventi di Legge 10/77 ed articolati secondo il seguente quadro economico:

	180292 bis
importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 127.290,00
importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 6.500,00
Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 127.290,00
Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.500,00
Importo totale dei lavori	€ 133.790,00
I.V.A. su lavori	€ 13.379,00
imprevisti	€ 5,20
oneri di progettazione (incentivo)	€ 2.675,80
polizza progettisti	€ 150,00
Importo Totale del Quadro Economico	€ 150.000,00

Preso atto che il CIG per il presente intervento è: **7733171E93**

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento è l'ing. Alessandro Dreoni

Considerato che, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato il disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50:

- le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile;

Dato atto che l'importo complessivo stimato del contratto di appalto in questione è inferiore a 1.000.000,00 euro;

Visto l'allegato documento a contrarre (parte integrante cui si rimanda per relationem) nel quale il RUP dispone e fornisce indicazioni per la redazione della determinazione a contrattare.

Preso atto che per l'affidamento dei lavori di cui sopra appare opportuno ricorrere a procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 al fine di garantire, in conformità al principio di adeguatezza, lo snellimento dei tempi di aggiudicazione;

Dato atto che l'individuazione degli operatori economici da invitare alla presentazione dell'offerta viene effettuata dall'elenco degli operatori predisposto dal Comune di Firenze da cui dovranno essere estratti n. 15 concorrenti;

Ritenuto opportuno, in considerazione della tipologia dei lavori da realizzare:

- di individuare, come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Lgs 50/2016;
- di dare atto che i lavori da realizzare ricadono nelle Categorie:

OG 2 per €133.790,00

- che pertanto i concorrenti dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, anche dei requisiti speciali consistenti in: requisiti di cui all'art. 12 del D.M. 154/2017
- di prevedere che, ai sensi dell'art.106, comma 1 lett a) del d.lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante si riserva di incrementare l'importo del contratto con lavori della stessa tipologia per un importo di € 34.000,00 come da capitolato.
- di stabilire che le offerte dovranno pervenire entro 20 giorni dall'invito;
- di procedere, qualora il numero delle offerte valide sia pari e/o superiore a 10, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 all'esclusione automatica delle offerte anomale, individuando l'anomalia ai sensi del comma 2 dello stesso articolo;

- di riservarsi la possibilità di valutare, ad opera del RUP, la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 comma 6, ultimo periodo, del D.lgs n. 50/2016;
- di disporre che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
- che in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Dato atto che:

- per l'intervento di cui trattasi è ammesso il subappalto fino alla quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di appalto.
- per i lavori di cui alla categoria OG 2 non è ammesso l'avvalimento
- tenuto conto che il rischio dell'esecuzione è a totale carico dell'Appaltatore, non si applica all'appalto in oggetto l'art. 1664 c.c., 1° comma, in materia di revisione dei prezzi; si procederà alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs.n.50 del 2016. Non si procederà alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell'Appaltatore;
- ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n.231 del 2002, in considerazione della natura particolare del contratto o di talune sue caratteristiche :
- l'emissione dei certificati di pagamento non potrà superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori; i pagamenti del presente appalto saranno effettuati entro il termine di 30 giorni dall'emissione del certificato. Per le medesime motivazioni, la rata di saldo sarà pagata entro 60 giorni dalla emissione del C.R.E., subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all'art.14 del Capitolato speciale d'appalto; ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.Lgs. 231/2002, Il CRE sarà redatto entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
- Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, degli operatori economici debba essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto AVCPass, a cura del responsabile unico del procedimento;

Dato atto che l'intervento di cui trattasi, avendo natura di lotto funzionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. qq), è coerente con le previsioni dell'art. 30, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di Giunta n. 24 del 31.1.2014 ed aggiornato con deliberazione n. 22 del 2.2.2016 (PTPC 2016-2018), quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014 e il Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con delibera 471/2013 - non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Vista, in particolare, la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di conflitto d'interesse rilasciata dal RUP dell'intervento nel documento a contrarre;

Dato atto che la copia informatica del documento a contrarre è conforme all'originale conservato in atti di questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto l'art.107 e l'art.183 del D.lgs.n.267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto l'art.23, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di ricorrere, per le motivazioni espresse in narrativa per l'aggiudicazione dell'intervento denominato "Ristrutturazione biblioteca presso Villa Bandini" alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
2. di dare atto che gli elementi essenziali del contratto sono dettagliatamente previsti nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende qui richiamata;
3. di dare atto che alle procedure di gara provvederà il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Alessandro Dreoni